

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1883)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VEDOVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1975

Modifica del regio decreto 5 settembre 1895, n. 612,
concernente l'opificio delle pietre dure in Firenze

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema del restauro delle opere d'arte in Italia è uno dei più grossi nell'ambito della tutela del patrimonio artistico.

Oggi come oggi non mancano certo in Italia laboratori validamente impegnati e bene organizzati, laboratori che ci vengono magari anche invidiati; ma di contro ad essi vi sono troppe zone dove non solo non esiste alcun laboratorio, ma dove si finisce con l'affidare il lavoro a persone che non sanno neppure cosa è il restauro nell'accezione moderna ed operano con metodi tecnici ed estetici che forse non si usavano neppure cento anni fa. Con quale vantaggio per l'opera d'arte, si può ben comprendere.

Occorre allora al più presto fare in modo che vengano potenziati almeno quei centri che già esistono perchè possano — anzichè restare chiusi nell'ambito ristretto di una giurisdizione provinciale della soprintendenza cui ora si legano — divenire centri propulsori e promotori di un'espansione territoriale operativa con la quale si giunga al fine a coprire, al più presto possibile, l'intero territorio nazionale.

Occorrerebbe insomma, proprio in ragione di quella « specializzazione » che è insita nell'attività sia del personale tecnico-operativo che del personale dirigente, dare l'autonomia a quegli organismi esistenti che già la possono ottenere per qualità di lavoro, numero di operatori, disponibilità di apparecchiature. Un'autonomia che non significhi però isolamento bensì riordinamento in una struttura più specificamente specialistica. In via transitoria si dovrebbero configurare fin da ora come centri base di questo riordino, oltre che Roma dove il centro esiste, quelle sedi già anch'esse validamente operanti e da individuare di comune accordo con gli attuali responsabili di ogni soprintendenza, in modo da creare i presupposti di un pratico e non solo teorico indirizzo comune di lavoro (e le direzioni già esistenti dovrebbero immediatamente riunirsi, per concordare linee di lavoro e azione promozionale con l'Istituto centrale del restauro, *primus inter pares* e in funzione anche di distributore di indirizzi di ricerca ai vari laboratori e di provveditore di scambi di lavoro a seconda delle esigenze e delle specializzazioni) e intervenire

in modo decisivo verso una conduzione che sia almeno garantita su una rassicurante base unitaria tecnico-scientifica.

Tutto il mondo conosce — e la recente mostra allestita alla Fortezza da Basso di Firenze celebrante quaranta anni di attività del laboratorio fiorentino lo ha testimoniato in modo eccezionale — la grande attività di cui si può vantare quella città in questo campo specifico del restauro delle opere d'arte. Quale è a Firenze, in effetti, la situazione? Al di là del settore archeologico che ha o che cerca una sua particolare strutturazione, esistono a Firenze due organi operativi: l'Opificio delle pietre dure e il Gabinetto dei restauri della soprintendenza alle gallerie.

L'Opificio delle pietre dure, la cui origine risale al secolo XVI, è un istituto autonomo riconosciuto alle dirette dipendenze della direzione generale antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione. Il suo statuto, tuttora vigente, risale al 1882 (decreto n. 705, serie 3, del 2 aprile 1882) e fu modificato con decreto n. 612 del 5 settembre 1895. Con esso venne dato mandato ufficiale a che l'Opificio prestasse il proprio concorso nel restauro dei monumenti e di pubbliche opere d'arte, oltre a continuare le sue tradizioni con restaurare antiche opere d'arte di commesso ed altre congeneri come a compierne di nuove; e si dichiarò che tutti i direttori delle gallerie e musei e di istituti di belle arti italiani potessero valersi pertanto dell'opera dell'opificio per tutti quei lavori che loro occorressero ed ai quali esso potesse supplire.

A seguito di quanto sopra l'attività dell'opificio, dallo scorcio del secolo passato fino al quarto decennio del nostro, fu soprattutto un'attività di restauro. L'opificio non soltanto provvide, dunque, nella sua sede, al restauro di lavori in pietra, ma anche a lavori di restauro di opere d'arte (dipinti, affreschi, eccetera) servendosi di personale a ciò specializzato.

Fu intorno al 1934 che la locale soprintendenza alle gallerie avocò a sé il restauro dei dipinti e degli affreschi: il che permise un approfondimento tecnico e specialistico. Attivo da quarant'anni e in special modo dopo l'alluvione del 1966 che ha colpito mi-

gliaia di oggetti d'arte (e la mostra « Firenze restaura » è stata, anche per questo, eccezionale e recente testimonianza), ma anche in rapporto all'attuale crisi generale delle condizioni del patrimonio artistico in genere, il Gabinetto dei restauri della soprintendenza alle gallerie ha preso un grande sviluppo tecnologico e operativo riconosciuto e apprezzato anche fuori d'Italia.

A Firenze la soprintendenza alle gallerie ha un'estensione di responsabilità veramente eccezionale, comprendendo, oltre ad una delle massime gallerie mondiali come gli Uffizi, altri cospicui musei come quelli di Palazzo Pitti, il Bargello, l'Accademia, San Marco, eccetera; più le due provincie di Firenze e Pistoia, la prima delle quali con la particolare (e anche qui si deve dire eccezionale) densità e importanza di opere d'arte della città di Firenze.

Sembra pertanto opportuno, allo stato attuale, proporre, ai fini di un'attività sempre meglio specializzata ed efficiente, che i vari settori di restauro della città vengano aggregati, secondo del resto i già citati precedenti istituzionali, all'Opificio delle pietre dure il cui attuale direttore — per preciso incarico ministeriale — è contemporaneamente direttore del Gabinetto dei restauri della soprintendenza.

Un organismo siffatto e così tecnicamente preparato (e con una attrezzatura a così alto livello) deve essere l'unico autorizzato a compiere operazioni di restauro nel senso che nessun altro organo di tutela dello Stato nel territorio di giurisdizione della soprintendenza di Firenze (gallerie e monumenti) possa farlo: e ciò per evitare doppioni o incorrere in contrasti di competenza e di tecnica operativa. Investito della « responsabilità operativa » (cioè sul piano tecnico), esso dovrà rispondere, anno per anno, alle esigenze di lavoro dei piani concordati tra i vari responsabili degli uffici di tutela. Va da sé che per un programma simile occorrerà anche pensare, per i grandi vantaggi di conduzione che ne deriverebbero, a una unificazione dal punto di vista fisico dei vari laboratori di restauro, attualmente sparsi per Firenze, in

una sede che del resto la città stessa può reperire tra i suoi complessi demaniali.

Ma intanto occorrerà pensare subito a una sistemazione rapida (prima che avvengano fratture che sono sul punto di avvenire e prima cioè che le forze si disperdano) di quel personale esterno qualificato che ininterrottamente ormai da vario tempo opera per conto della soprintendenza alle gallerie nel settore del restauro. A questo personale deve essere dato modo di venire immesso al più presto nell'organismo dello Stato che così agendo ne trarrebbe oltretutto un grosso vantaggio in ogni senso, anche economico. Si propone per esso una immissione nei ruoli mediante un particolare concorso a titoli. In tal modo si darebbe giusto merito e assetto a un'attività che ha già riscosso in questi ultimi anni l'ammirata attenzione di tutto il mondo della cultura e dell'arte e arrecherebbe ai vecchi organici quel rinsanguamento necessario grazie a un nucleo esemplare di lavoro che agirebbe anche in durevole proiezione futura. Si tratta infatti nella maggior parte dei casi di elementi giovani, di grandi possibilità, che sarebbe un grave errore morale e materiale non assorbire nell'amministrazione. La quale amministrazione, del resto, se non si vuol fare marcia indietro e riportare l'attività di restauro fiorentina a livelli di decadenza, non può cessare in ogni caso di utilizzarli: meglio dunque che la loro utilizzazione e il loro impiego avvenga in un rapporto diretto. Lo Stato ha un patrimonio che ha il dovere di curare e preservare per sé e per tutti: è suo dovere anche, però, esigere che lo curino e lo custodiscano persone che esso stesso, attraverso le sue strutture, ha formato, ha preparato e responsabilizza.

Solo con l'unificazione proposta si potrà trovare una soluzione al meglio, evitando i gravi difetti che fino ad ora certe autonomie hanno comportato laddove l'autonomia si è trasformata in isolamento, in questo caso specifico, più che mai deleterio e gravissimamente pernicioso. Un organismo così come verrebbe riformato dalla proposta di modifica del regolamento dell'antico e glorioso Opificio delle pietre dure dovrebbe, nella sua riconquistata funzione di organo tecnico di

restauro, concordare con la soprintendenza i piani annuali, pluriennali e gli interventi urgenti di restauro. D'altra parte la soprintendenza, deferendo all'opificio la realizzazione tecnica del settore restauri, potrebbe meglio concentrarsi nella sua azione di riorganizzazione generale dei musei fiorentini (progetto dei grandi Uffizi, eccetera) da tempo auspicata, nonché nella ricognizione scientifica e nella tutela generale delle opere d'arte delle due provincie.

Anche dal punto di vista pratico non ci sarebbero difficoltà, dal momento che esiste già tutto un gruppo amministrativo nell'ambito dell'attuale soprintendenza e nell'opificio stesso che è addetto in esclusiva, da tempo, a pratiche inerenti le operazioni di restauro.

Si avrebbe per contro uno snellimento anche perchè le possibilità operative riservate all'istituto autonomo quale è e resterebbe l'opificio delle pietre dure (che potrebbe mutare il suo nome in « Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro opere d'arte ») sono di gran lunga maggiori. Va da sé che un istituto simile deve essere investito al primo grado della dirigenza, alla pari delle soprintendenze fiorentine. E dobbiamo tener conto anche che un organismo siffatto, riformato, potrà essere la sede anche di formazione per coloro che intendono divenire domani i restauratori da immettere nell'organismo dello Stato. E ciò in pieno accordo con la direzione generale delle antichità e belle arti e con la già esistente (ma ovviamente insufficiente per tutta Italia) scuola presso l'Istituto centrale del restauro di Roma, con le quali già si sono avviati positivi incontri al riguardo.

Le recenti disposizioni sulle dirigenze emanate in applicazione alla legge entro lo scorso giugno — e che nel caso specifico prevedevano cinque posti di primo dirigente da assegnare agli istituti autonomi — non hanno concesso la dirigenza all'Opificio delle pietre dure, che pure è l'unico istituto esistente al mondo ad operare in questo settore da quattro secoli e con una giurisdizione operativa che tuttora è estesa all'intero territorio nazionale. Quanto accaduto, oggi come oggi,

rischia di coinvolgere in una grave crisi direzionale non solo l'opificio ma anche, di riflesso, il laboratorio di restauro della soprintendenza alle gallerie che all'opificio era legato nella persona del suo direttore. È in fondo per evitare anche questa crisi, che sarebbe estremamente dolorosa, che si propone questa modifica al regolamento nei termini che abbiamo riferito.

Tale modifica appare dunque come assolutamente necessaria per risolvere, oltretutto, uno dei più grossi problemi di una città come Firenze che in questo settore del restauro mostra ogni giorno di più il valore stimolante e concreto di una tradizione e, vorremmo dire, di una vocazione.

Non solo: essa si presenta come lo strumento più rapido e più idoneo per dare il giusto assetto e la giusta dimensione a una esistente operatività che ha bisogno, per

non fermarsi, di una sistemazione giuridico-amministrativa che si affidi a dati concreti, e non già elaborati astrattamente, perchè appunto sorgenti da una realtà ben giudicabile e visibile che può vantare quaranta anni di eccezionale esperienza e quattro secoli di attività ininterrotta.

E andrà anche, infine, segnalato come la modifica che si propone non porti per le casse dello Stato nessun aggravio finanziario: trattandosi in prima fase di un semplice trasferimento di personale e in seconda fase di un inserimento nell'amministrazione di personale esterno, per servirsi del quale oggi lo Stato è costretto a sobbarcarsi spese di gran lunga maggiori.

Anche da un punto di vista economico, pertanto, oltre che da un punto di vista morale e di pratica utilità, la modifica che si richiede si presenta estremamente positiva.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 del regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, è sostituito dal seguente:

« L'Opificio delle pietre dure di Firenze che modifica il titolo in " Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro opere d'arte ", è riformato in modo che assume mandato di eseguire e controllare il restauro delle opere d'arte e di oggetti d'arte minore oltre che continuare le sue tradizioni col restaurare antiche opere di commesso e altre decorazioni congeneri e compierne delle nuove ».

Art. 2.

L'articolo 2 del regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, è sostituito dal seguente:

« L'Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro diviene pertanto l'unico organo tecnico operativo abilitato e responsabile per ogni intervento di restauro su affreschi, pitture murali, dipinti e sculture di ogni genere e su oggetti d'arte minore nel territorio attualmente circoscritto sotto tutela della soprintendenza alle gallerie e della soprintendenza ai monumenti di Firenze e Pistoia.

Direttore dell'Opificio è un soprintendente storico d'arte ».

Art. 3.

L'articolo 3 del regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, è sostituito dal seguente:

« L'Opificio dipende direttamente dalla direzione generale antichità e belle arti e corrisponde con le amministrazioni superiori per mezzo del suo direttore ».

Art. 4.

L'articolo 4 del regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, è sostituito dal seguente:

« Il piano di lavoro annuale e pluriennale dell'Opificio delle pietre dure è concordato

dal direttore e dai responsabili delle due soprintendenze citate all'articolo 2 e viene attuato col personale a ciò preposto e, in casi eccezionali e per determinati settori per i quali non può essere provveduto in proprio, con l'ausilio di personale esterno tecnicamente qualificato che dovrà ugualmente operare nei laboratori e sotto il controllo dell'Opificio stesso.

I soprintendenti e i responsabili dei monumenti e delle gallerie e degli istituti al di fuori del territorio di cui all'articolo 2 possono valersi dell'opera dell'Opificio delle pietre dure e dei laboratori di restauro per quei lavori che occorrono e ai quali l'Opificio possa supplire, dopo averne avuta autorizzazione dal Ministero e nell'ambito dei piani di lavoro già concordati con le soprintendenze fiorentine, rimborsando volta per volta l'Opificio delle pietre dure delle spese vive che dovesse sostenere per ogni singolo lavoro in più del suo bilancio ordinario ».

Art. 5.

L'articolo 5 del regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, è sostituito dal seguente:

« L'Opificio esegue lavori di restauro e lavori di commesso anche per conto di privati con modalità che saranno dettate nel regolamento di attuazione ».

Art. 6.

L'articolo 6 del regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, è sostituito dal seguente:

« I progetti delle opere di commesso che si avesse in animo di iniziare nell'Opificio dovranno riportare la preventiva approvazione del Ministero ».

Art. 7.

L'articolo 7 del regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, è sostituito dal seguente:

« All'Opificio è infine dato mandato di impiantare, in accordo con l'Istituto centrale, l'insegnamento del restauro secondo norme che saranno dettate in apposito regolamento ».

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 8 e 9 del regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 9.

Il personale operante nel campo del restauro e attualmente in servizio presso la soprintendenza alle gallerie di Firenze viene trasferito all'Opificio delle pietre dure. Il soprintendente dell'Opificio delle pietre dure e il soprintendente alle gallerie comunicano entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge alla direzione generale l'elenco nominativo del personale interessato e la direzione ne effettua il trasferimento entro trenta giorni dalla sua ricezione.

Art. 10.

Tra il suddetto personale in ruolo coloro che, a causa del lavoro d'eccezione a seguito dei danni provocati al patrimonio artistico dall'alluvione, operano ormai nei laboratori e uffici di restauro in modo continuativo da almeno cinque anni con precisi incarichi tecnici, sono immessi nel ruolo corrispondente alla loro ormai specifica attività mediante concorso ad essi riservato, da bandire entro sei mesi dal loro trasferimento all'Opificio delle pietre dure.

Art. 11.

Al personale esterno qualificato che da tempo opera per conto della soprintendenza alle gallerie viene data la possibilità di essere inserito in ruolo mediante un concorso speciale ad esami e a titoli da bandire entro sei mesi dalla pubblicazione della legge e al quale sono ammessi coloro che hanno prestato servizio continuativo per conto della amministrazione da almeno due anni, con regolare rapporto d'impiego.